

D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cd. Decreto "Cura Italia"

Emergenza COVID-19 ALERT ASSARMATORI n. 20

23 marzo 2020

Le nuove misure di fiscali alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19. I chiarimenti sulla moratoria di legge ex art. 56 del Decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I chiarimenti del MEF (Articolo 56 del Decreto).

Il Decreto Cura Italia prevede la moratoria, a beneficio delle PMI, le partite IVA, i professionisti e le ditte individuali, su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. In particolare, l'art. 56 del Decreto¹, fino al 30.09.2020 con un congelamento delle linee di credito in

¹ Vds. art. 56 del Decreto, rubricato "Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19". secondo cui: "Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 <u>le Imprese</u>, come definite al comma 5, <u>possono avvalersi</u> dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale consequenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce: a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a); b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b); c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c). Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale. L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2. lettera b): (iii) l'inadempimento di una o più



conto corrente, dei finanziamenti per anticipi su titoli di credito, delle scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza.

Sul punto è intervenuto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF") fornendo dei chiarimenti circa le misure di moratoria di cui al citato articolo 56².

Le misure di moratoria ex art. 56 del Decreto.

Le misure a sostegno delle attività imprenditoriali in risposta alla crisi epidemiologica da COVID-19 prevedono: (*i*) la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 (o quelli alla data del 17.03.2020 se superiori) e gli importi accordati dalla banca o dall'intermediario finanziario non possono revocati fino al 30.09.2020; (*ii*) la proroga alle dei prestiti non rateali, con scadenza antecedente al 30.09.2020, alle medesime condizioni fino al 30.09.2020; (*iii*) la sospensione fino al 30.09.2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30.09.2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale. È inoltre facoltà dell'impresa chiedere la sospensione dell'intera rata o dell'intero canone o della <u>sola</u> quota capitale.

I soggetti che possono accedere alle misure.

Possono accedere alle moratorie le micro e le PMI³ operanti in Italia appartenenti a tutti i settori, inoltre il MEF precisa che sono ricompresi nell'ambito di applicazione della norma anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

I requisiti per l'ottenimento della moratoria dei finanziamenti.

Al fine di poter usufruire della moratoria, al momento della relativa comunicazione, l'impresa: (i) non deve avere posizioni debitorie classificate come posizioni deteriorate e non deve avere rate scadute e/o non pagate (o pagate parzialmente) da più di 90 giorni; (ii) in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione e/o ristrutturazione del medesimo finanziamento nei due anni precedenti.

Le modalità di presentazione della comunicazione.

In particolare: (i) le Banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria nel rispetto di quanto previsto dal Decreto; (ii) le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese a partire dal 17.03.2020; (iii) la comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa anche via

rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre .2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

² Vds. i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze consultabili al seguente link: http://www.mef.gov.it/focus/Sostegno-alla-liquidita-delle-PMI-cosa-ce-da-sapere/.

³ Così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=IT.



PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa; (*iv*) è opportuno che l'impresa contatti l'istituto bancario o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori⁴; (*v*) nella comunicazione l'impresa deve, tra le altre cose, rendere una specifica autodichiarazione⁵.

Ulteriori chiarimenti.

Il MEF chiarisce altresì che:

- se il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche, trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all'ente agevolatore, la Banca o l'intermediario finanziario può sospendere il finanziamento senza ulteriori formalità⁶;
- per elementi accessori al contratto, di cui all'art. 56, devono intendersi tutti i contratti connessi al finanziamento (*i.e.* garanzie e assicurazione) i quali sono automaticamente prorogati senza formalità;
- per quanto riguarda le eventuali rate in scadenza il 30.09.2020, queste non dovranno essere pagate;
- per quanto riguarda le condizioni economiche applicabili alla moratoria, la normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti (imprese e Banche).

⁴ Il tutto, tenuto conto che nel Decreto sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l'intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.

⁵ Nello specifico, l'imprese deve autodichiarare: (i) il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; (ii) "di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19"; (iii) di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa; (iv) di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000.

⁶ Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, gli elementi accessori al contrato di finanziamento permangono senza formalità.



			_
Il contenuto di questo articolo ha val aformazioni, si prega di contattare: <u>se</u>	lore solo informativo e non costituisce egreteria@assarmatori.eu	e un parere professionale. Per ulterior	i